



Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio

**REGOLAMENTO DELL'AREA NATURALE
PROTETTA DI INTERESSE LOCALE
«Poggio Ripaghera - Santa Brigida - Valle Dell'Inferno»**

ex Legge Regionale 49/95

approvato con Del. C.C. n.188 del 19.12.1997

e successivamente modificato con

Del. C.C: n. 85 del 21.06.2001

Del. C.C. n. 120 del 21.09.2001

Del. C.C. n93 del 25.09.2007

Del. C.C. n. 36 del 21.04.2009

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Ambito di applicazione ed efficacia

1. Le presenti norme costituiscono il regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale «Poggio Ripaghera - Santa Brigida – Valle dell'Inferno» di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 19 dicembre 1997, n. 188 e successive integrazioni e modificazioni. Tali norme sono emanate in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 11 aprile 1995, n.49, "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale".
2. Relativamente al territorio dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale «Poggio Ripaghera - Santa Brigida – Valle dell'Inferno» le presenti norme devono trovare un adeguato raccordo con le previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n.5, secondo quanto stabilito all'art.15 della L.n. 8 giugno 1990, n.142.
3. Al fine di fornire adeguata tutela ai territori compresi nell'ANPIL, di cui al comma 1, il Comune provvede ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti entro sei mesi dall'istituzione dell'area protetta. E' fatta comunque salva la disciplina dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali aventi contenuto più restrittivo.

Art. 2 Finalità

1. Le norme del presente regolamento perseguono le seguenti finalità:
 - a) la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
 - b) la tutela delle formazioni vegetali, con particolare riferimento alle cenosi forestali di pregio e agli stadi di degradazione erbacea ed arbustiva in via di scomparsa, la conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici;
 - c) la tutela degli elementi di interesse storico, architettonico e paesaggistico;
 - d) la tutela degli elementi di interesse geomorfologico;
 - e) la promozione di attività economiche compatibili con le caratteristiche dell'area protetta, con particolare riferimento alle attività di turismo eco-compatibile, agriturismo, escursionismo e didattica ambientale;
 - f) il recupero e sviluppo delle attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e la riproducibilità delle risorse naturali presenti;
 - g) la conoscenza delle emergenze naturalistiche e storico-culturali dell'area protetta;
 - h) lo sviluppo sostenibile.

Art. 3 Divieti di carattere generale

1. Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta sono vietate le seguenti attività:
 - a) la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli alberi monumentali di cui all'art.9;
 - b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna minore;
 - c) l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL;
 - d) la coltivazione di cave e l'apertura di discariche, ad eccezione delle attività di coltivazione in ampliamento della cava esistente purché formino oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di V.I.A., obbligatoria ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. 3.11.1998, n.79;
 - e) l'abbandono di rifiuti;
 - f) la modificazione del regime delle acque;
 - g) l'accensione di fuochi all'aperto;
 - h) lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross o che comunque producono inquinamento acustico;
 - i) l'esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d'uso del suolo in contrasto con le finalità dell'area protetta;
 - j) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore di cui al succ. art.4.
2. Sono altresì ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione di infrastrutture compatibili con le finalità dell'area protetta, sentito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo art.5.

PARTE SECONDA - GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE

Art. 4 Organismo di gestione dell'ANPIL

1. All'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 1 della L.R. 49/95, è affidata la gestione dell'ANPIL, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o di istituzioni ai sensi della L. n. 142/90. Di seguito l'Amministrazione comunale è indicata come Ente gestore.
2. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico l'Ente gestore si avvale di un Comitato misto tecnico-scientifico con potere consultivo, di seguito nominato Comitato, di cui al succ. art. 5.
3. Per la realizzazione degli indirizzi di gestione dell'ANPIL l'Ente gestore si può avvalere di Associazioni di volontariato, mediante stipula di apposita convenzione pluriennale che regoli i termini dell'impegno gestionale concordato. La gestione può riguardare tutti gli aspetti contenuti e delineati nel presente Regolamento, con particolare riguardo alle finalità di cui all'art.2.
4. L'ente gestore provvederà entro due anni della entrata in vigore del presente Regolamento a completare il quadro conoscitivo dell'area ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 5/95, per indirizzare lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dell'ANPIL.

Art. 5 Composizione e ruolo del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato, organo di consulenza dell'Ente gestore, è composto da 11 membri di seguito elencati:
 - a) Il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
 - b) un rappresentante del settore politiche del territorio del Comune di Pontassieve;
 - c) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste;
 - d) un rappresentante dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC);
 - e) un rappresentante delle Categorie agricole;
 - f) due rappresentanti delle Università e/o istituti di ricerca scientifici toscani;
 - g) un rappresentante della consulta di Santa Brigida;
 - h) un rappresentante della Comunità Montana;
 - i) un rappresentante della protezione civile antincendio;
 - j) un rappresentante delle associazioni venatorie.

svolge funzioni di segretario, un dipendente Comunale, che cura e redige i verbali, l'ordine del giorno e convoca i membri del Comitato.

2. I membri del Comitato vengono designati, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dalle Associazioni e Categorie sopraindicate allegando alle dette designazioni un curriculum che attesti adeguata esperienza acquisita nei settori di cui alle finalità elencate all'art. 2 e, più in generale, nella gestione di aree naturali protette.
3. In considerazione delle caratteristiche ambientali dell'ANPIL, i membri rappresentanti delle Università e/o istituti di ricerca scientifici toscani dovranno essere scelti tra esperti in discipline botaniche e zoologiche, agronomiche e forestali, storiche-paesaggistiche.
4. La nomina del Comitato è di competenza della Giunta Municipale che vi provvede sulla base delle designazioni di cui al punto n.2.
Il Comitato dura in carica per un periodo di tre anni. I membri non possono essere nominati per più di due volte consecutive. Il Comitato si riunisce, su convocazione dell'Ente gestore, presso la sede del Comune.
5. Il Comitato esprime pareri obbligatori relativamente ad attività e interventi riguardanti le finalità di cui all'art. 2 e formula proposte inerenti le finalità di cui al medesimo articolo;
6. Ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza per ogni riunione pari a quello dei membri della Commissione Edilizia Comunale. Alla liquidazione delle spettanze provvede l'Amministrazione comunale sulla base di un prospetto riepilogativo annuale.

PARTE TERZA - TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

Art. 6 Tutela dei corsi d'acqua e delle risorse idriche

1. L'Ente gestore promuove la conoscenza, la tutela e la riqualificazione ecologica dei corsi d'acqua minori. Eventuali opere previste lungo i corsi d'acqua, o nelle loro aree di pertinenza, dovranno essere realizzate privilegiando l'utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 7 Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio

1. L'Ente Gestore promuove la tutela e il recupero degli elementi caratteristici, naturali e artificiali, componenti il paesaggio dell'area submontana Monte Giovi-Poggio Ripaghera. In particolare gli interventi di conservazione e recupero possono riguardare: filari alberati, siepi campestri, siepi divisorie dei campi, alberi isolati caratteristici, gruppi di alberi emergenti, alberi monumentali, fossetti di scolo, muretti e altri manufatti in muratura a secco, sentieri lastricati, beni architettonici minori.
2. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i privati proprietari delle aree, per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione pluriennali.

Art. 8 Tutela delle emergenze geomorfologiche

1. L'Ente gestore promuove lo studio e la conoscenza delle testimonianze geomorfologiche. I siti di maggiore interesse saranno definiti «emergenze geomorfologiche» e potranno essere opportunamente censiti e segnalati al visitatore con pannelli informativi in *situ*. I pannelli dovranno indicare il tipo di emergenza, il regime di protezione e le norme comportamentali da osservare.
2. Nei siti classificati «emergenze geomorfologiche» è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione morfologica o di inserire manufatti che possano alterare la configurazione esistente.

Art. 9 Tutela della flora, degli alberi monumentali e delle formazioni vegetali

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali.
2. Nel territorio dell'ANPIL è vietata la raccolta delle specie di flora inserita nelle Liste Rosse delle piante d'Italia con le categorie IUCN: Gravemente minacciato, Minacciato, Vulnerabile, A Minor Rischio. Tale divieto dovrà essere esteso, ad opera dell'Ente gestore, in seguito alla futura approvazione da parte del Consiglio Regionale Toscano dell'elenco delle specie di flora spontanea, di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione. Tali specie di interesse scientifico potranno essere raccolte solo per motivi di studio previa richiesta all'Ente gestore.
3. La raccolta delle piante officinali, ad eccezione di quelle comprese nelle liste rosse e soggette a divieto di raccolta, è regolamentata dalla L.n. 99/1931 e dal R.D. 772/1932.
4. Per i funghi e i prodotti del sottobosco valgono le norme del succ. art. 23 del presente regolamento.
5. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla Legge Regionale 13 Agosto 1998 n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" ai sensi della Legge citata. L'Ente gestore predispone, con opportuno censimento specialistico, l'elenco degli alberi secolari o d'importanza culturale definendoli «alberi monumentali» ai sensi della legge citata. L'Ente gestore può segnalare con opportuni cartelli la presenza di tali emergenze.
6. Gli interventi di conservazione, riqualificazione ed utilizzo produttivo delle formazioni vegetali dovranno attenersi a quanto previsto nel piano di gestione delle formazioni vegetali di cui all'art.10.

Art. 10 Piano di gestione delle formazioni vegetali

1. L'Ente gestore predispone il piano di gestione delle formazioni vegetali. In conseguenza della natura privata delle superfici forestali e non, tale piano dovrà fornire degli indirizzi di massima ai proprietari privati.

2. Il piano è strutturato individuando quattro diverse tipologie gestionali:

A - Aree di conservazione delle cenosi arboree;

B - Aree di intervento per la conservazione delle cenosi erbacee ed arbustive;

C - Aree di recupero ambientale;

D - Aree di recupero produttivo;

3. Nelle aree classificate di tipo «A» gli interventi si devono ispirare ai seguenti criteri: conservazione e miglioramento degli habitat, conservazione della composizione floristica caratteristica e il raggiungimento della maturità biologica dei soprassuoli. Nelle aree di tipo «A» si vietano il taglio raso delle fustaie e la ceduzione se il soprassuolo ha superato una volta e mezzo il turno.

4. Nelle aree classificate di tipo «B» gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione degli arbusteti e delle cenosi erbacee, con particolare riferimento alle formazioni di *Cistus laurifolius* L.

5. Nelle aree classificate di tipo «C» gli interventi devono essere finalizzati al recupero delle situazioni di degrado e alla ricostituzione delle cenosi forestali stabili. Nelle aree di recupero ambientale è vietato il taglio dei boschi maggiormente degradati, mentre sono considerati interventi prioritari il riposo colturale e le tecniche in grado di favorire la rinnovazione esistente.

6. Nelle aree classificate di tipo «D» gli interventi di tipo produttivo possono comprendere non solo quelli inerenti il legname ma anche il complesso di beni e servizi prodotti dal bosco.

Art. 11 Tutela della fauna

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area protetta, promuovendo inoltre studi ed indagini di approfondimento.

2. La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria è regolata dalla L.n. 157/92 e dalla L.R. 3/94 per quanto non previsto dal presente regolamento di cui al successivo art. 25.

3. Per la fauna minore è vietata la raccolta, ovvero la cattura o l'uccisione, delle specie inserite negli allegati II, IV, V della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale divieto dovrà essere esteso, ad opera dell'Ente gestore, in seguito alla futura approvazione da parte del Consiglio Regionale Toscano dell'elenco delle specie di flora spontanea, di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione di cui all'art.4 della L.R. 82/82 e succ. modif. o di cui a successive leggi regionali o nazionali del settore. Tali specie potranno essere raccolte solo per motivi di studio previa richiesta all'Ente gestore.

PARTE QUARTA - NORME URBANISTICO-EDILIZIE

Art.12 Assetto edilizio ed infrastrutturale

1. Nel territorio dell'ANPIL sono consentiti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dalla LRT 14 Aprile 1995 n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" in conformità al PRG vigente e alle relativa NTA e comunque conformi alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Sono vietati i seguenti interventi:

- le serre di cui all'art. 3 comma 13 della L.R. 64/95 e successive modificazioni ed integrazioni
- i depositi attrezzi per fondi aventi superfici inferiori a mq. 10000;

3. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli di cui al comma 11 dell'art. 3 della L.R. 64/95, solo per fondi aventi una superficie maggiore o uguale a 3 ettari;

4. Sono altresì consentiti gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente ai fini della realizzazione delle strutture turistico-ricettive di cui al successivo art. 15, in conformità all'art. V delle N.T.A. vigenti e alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'art. 2 e con la conservazione delle risorse naturali dell'area e sentito il parere obbligatorio del Comitato

Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5.

Art. 13 Edifici di interesse storico-culturale

1. L'Organo di gestione si adopera per la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio storico, ed in particolare dei siti classificati come «aree e manufatti di interesse archeologico» dal PTCP di Firenze.
2. Per gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e alla ristrutturazione edilizia dei manufatti e degli edifici ricadenti nell'ANPIL, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 4 lett. f della L.R. n. 52/99
3. Il responsabile del procedimento in fase di istruttoria potrà avvalersi del parere della Commissione Edilizia o tre membri esperti in materia paesaggistica della Commissione Edilizia Integrata
4. I Piani Attuativi riguardanti trasformazioni urbanistico-edilizie dovranno riportare il parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art.5;

Art. 14 Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri

1. Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc.).
2. E' vietato l'uso di pavimentazioni in asfalto salvo casi particolari autorizzati dall'Ente gestore sentito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art.5.
3. I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'area. In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino di elementi costruttivi originari quali il fondo dei sentieri in lastre di pietra i muretti di sostegno a secco e i manufatti in pietra.
4. Per la manutenzione, il recupero e l'apertura dei percorsi pedonali e dei sentieri l'Ente gestore realizza un apposito piano di gestione della rete dei percorsi interni all'area protetta di cui all'art.17.

PARTE QUINTA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E DI VISITA ALL'AREA

Art. 15 Strutture ricettive e turistiche

1. L'Ente gestore prevede la possibilità di realizzare i servizi ricettivi ed informativi utili al conseguimento delle finalità generali dell'ANPIL. In particolare l'Ente gestore prevede la realizzazione delle seguenti strutture:
 - A - Centro visite;
 - B - Bivacco, rifugi, ostelli, case per ferie, affittacamere di cui alla LRT 23 marzo 2000 n. 42 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo;
 - C - Punti di accesso all'ANPIL;
 - D - Punti informativi;
 - E - Attività agrituristiche di cui alla LR 76/94 "Disciplina delle attività agrituristiche" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 Strade carrabili e traffico motorizzato

1. Nelle strade vicinali carrabili è fatto divieto di transito con mezzi motorizzati. Sono esclusi dal divieto i nuclei cittadini residenti e/o domiciliati nell'area, le persone da loro autorizzate, mezzi di soccorso e di protezione civile, mezzi dell'Ente gestore e quelli necessari per la gestione dell'ANPIL. E' fatto inoltre divieto di realizzare attività di fuoristrada e motocross, in attuazione di quanto previsto all'art.3 del presente Regolamento.
2. Per la realizzazione delle aree di sosta si prescrive l'uso di superfici non bitumate, utilizzando tecniche costruttive che non prevedano l'impermeabilizzazione del suolo. Inoltre si prevede l'utilizzo di elementi di arredo accessori delle aree di parcheggio realizzati in materiali consoni rispetto alle finalità generali

dell'area protetta (legno, pietra, ecc.).

Art. 17 Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica

1. L'Ente gestore dell'area protetta individua la rete dei sentieri di visita, al fine di promuovere l'accesso e la fruibilità dell'area.
2. I sentieri di visita sono soggetti ad un apposito piano di gestione, contenente l'attuale rete dei sentieri, gli ampliamenti o le riduzioni previsti, i necessari interventi di manutenzione e di ripristino necessari.
3. L'individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta, al fine di garantire una corretta conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali presenti nel pieno rispetto di esse.
4. Ai fini di una agevole individuazione dei sentieri di visita, questi verranno segnalati con segnaletica orizzontale e con appositi cartelli indicatori, realizzati preferibilmente in legno, con l'indicazione del percorso, il logo dell'ANPIL di cui all'art. 20. La segnaletica e la cartellonistica devono essere conformi alla LR 17/1998 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e al relativo regolamento applicativo. L'Ente gestore cura la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri e della segnaletica in collaborazione con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio.
5. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i proprietari delle aree per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione di cui al successivo art 27.

Art. 18 Cartellonistica

1. L'Ente gestore predispone la realizzazione di una apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso all'ANPIL. Tale cartellonistica sarà costituita da pannelli unificati nelle dimensioni (generalmente 100x70 cm e 50x70 cm), nei materiali (che devono essere resistenti agli agenti atmosferici) e nella grafica (uso di simbologia di riferimento unificata di cui alla LR 17/1998 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche") e al relativo regolamento applicativo.
2. I cartelli devono contenere i tematismi generali e particolari riferiti all'ANPIL, e in particolare: mappa generale dell'area protetta comprensiva degli itinerari di visita, schede tematiche sui principali habitat presenti, informazioni generali inerenti le principali risorse naturalistiche e storiche dell'area, norme per il comportamento da tenere all'interno dell'ANPIL.
3. I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico, sono da installarsi lungo i percorsi di visita dell'ANPIL.
4. La manutenzione ordinaria di queste attrezzature è a carico dell'Ente Gestore dell'ANPIL.

Art. 19 Attrezzature per la visita dell'area

1. Per la visita dell'ANPIL possono essere previste alcune attrezzature leggere quali tavoli, panche, cestini per rifiuti, ed altre ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell'area. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno e/o in pietra locale e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita, nel rispetto delle finalità generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 20 logo dell'ANPIL

1. Il logo dell'ANPIL è rappresentato da un emblema stilizzato che rappresenti una caratteristica emergenza naturalistica e storico-culturale dell'area. Esso viene individuato nel cistus laurifolius e nella Torre di Monterotondo.

Art. 21 Attività di promozione dell'area

1. L'Ente gestore si impegna a garantire la promozione dell'ANPIL in tutte le forme possibili, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1, comma 1 della L.R. n. 49/95. In particolare l'attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a:

- a) conoscenza, divulgazione e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'ANPIL;
- b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e la protezione dell'ambiente.
- c) sviluppo sostenibile.

Art. 22 Disciplina degli accessi all'ANPIL

1. La visita all'ANPIL è consentita per mezzo degli itinerari di visita, individuati e segnalati a cura dell'Ente Gestore dell'area protetta. Per l'accesso alle aree di proprietà privata l'Ente gestore, nel rispetto degli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, ricerca appositi accordi con i proprietari per garantire la massima accessibilità all'area tramite gli accordi di cui al successivo art. 27.

PARTE SESTA - PROMOZIONE, SOSTEGNO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Art. 23 Disciplina della tutela e della raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La tutela e la raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999 n.16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare sono considerati prodotti secondari del bosco:
 - a) i funghi epigei siano o no essi commestibili;
 - b) i muschi;
 - c) le fragole;
 - d) i lamponi;
 - e) i mirtilli;
 - f) le bacche di ginepro;
 - g) le more di rovo.

Art. 24 Attività selvicolturali

1. Le attività selvicolturali devono seguire gli indirizzi del Piano di gestione delle formazioni vegetali di cui al precedente art. 10. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle finalità generali dell'ANPIL di cui all'art.2.

Art. 25 Attività venatoria

1. La disciplina dell'attività venatoria è regolata dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. 3/94. L'attività venatoria è consentita nell'area naturale protetta ad eccezione di quelle aree chiuse a tale attività ai sensi dell'art. 15 della L.R.3/94.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, con particolare riferimento all'accessibilità all'area per le attività di visita, l'Ente gestore, in base all'art. 33 commi 8 e 9 della L.R. 3/94, può vietare l'attività venatoria per periodi limitati di tempo.
3. Nel caso di battute di caccia organizzate (caccia al cinghiale), la loro localizzazione dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata tramite appositi avvisi da affiggere agli ingressi dell'area oggetto di battuta.
4. L'attività venatoria si apre la penultima domenica di settembre così come previsto dal calendario venatorio, sono abolite pertanto le preaperture, salvo che per la caccia di selezione.
5. Sono vietati gli istituti di cui agli artt. 17, 18 e 24 della L.R. 3/94
6. Sono vietati ulteriori ampliamenti territoriali delle aziende di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 3/94
7. Eventuali riduzioni di superficie delle aziende di cui agli artt. 20 e 21 vanno a incrementare prioritariamente gli istituti di cui agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 3/94. A tal fine le ulteriori aree da destinare al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica vengono individuate prioritariamente in quelle indicate come "Aree di conservazione delle cenosi arboree" nel piano di gestione delle formazioni vegetali e nelle emergenze geomorfologiche individuate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, sentito il Comitato tecnico-scientifico.

PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 26 Misure antincendio

1. Ai fini della difesa del suolo, dell'ambiente naturale e per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2, le attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi sono regolamentate dalle norme di cui alla L.R. n. 73/96 e da quanto previsto nel «Piano operativo antincendi boschivi 1997-2000» di cui alla Delibera C.R. 16 luglio 1997 n.253.

Art. 27 Accordi di gestione con i proprietari privati

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, l'Ente gestore promuove la stipula di accordi di gestione con i proprietari di aree e manufatti comprese nel perimetro dell'area protetta. In particolare gli accordi possono fare riferimento a:
 - a) regolamentazione dell'accesso per la visita all'area;
 - b) installazione delle attrezzature didattico-divulgative e ricreative;
 - c) manutenzione ordinaria di sentieri e dei piccoli manufatti ad essi connessi;
 - d) gestione selvicolturale;
 - e) tutela della biodiversità;
 - f) conservazione di cenosi vegetali;
 - g) conservazione e ripristino di emergenze storico-architettoniche;
 - h) conservazione del paesaggio.
2. Gli accordi di gestione sono stipulati mediante apposite convenzioni di durata pluriennale a cura dell'Ente gestore.

PARTE OTTAVA - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28 Vigilanza e attività di guida dell'ANPIL


1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, secondo quanto stabilito dall'art. 21 della L.R. 49/95.
2. Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dall'Ente gestore, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, n.773).
3. L'Ente gestore, secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/98, può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali Volontarie, da destinare alle funzioni di sorveglianza dell'ANPIL.
4. L'Ente gestore si riserva la facoltà di organizzare, secondo quanto previsto dall'art.14 della L.n. 394/91, d'intesa con la Regione e la Provincia competente, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area protetta.
5. Per la disciplina della professione di guida ambientale si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 54/97.




Art. 29 Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, in caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 22 della L.R. 49/95.
2. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco del Comune di Pontassieve, nella sua qualità di Ente gestore dell'ANPIL.

Art. 30 Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal presente Regolamento e da quanto stabilito dalla L.R. 49/95, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della Legge Regionale medesima.



-  ANPIL
-  Confine comunale
-  Strade extraurbane principali